

Bruxelles, 22 maggio 2025
(OR. en)

9077/25

AGRI 197
AGRIFIN 47
AGRISTR 19
AGRIORG 56
DELECT 60

NOTA PUNTO "A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Consiglio
Oggetto:	Regolamento delegato che modifica il regolamento delegato (UE) 2023/370 della Commissione del 13 dicembre 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le procedure, i termini di presentazione da parte degli Stati membri delle domande di modifica dei piani strategici della PAC e gli ulteriori casi per i quali non si applica il numero massimo di modifiche dei piani strategici della PAC che possono essere presentate ogni anno civile <i>- Intenzione di non sollevare obiezioni</i>

1. La Commissione ha presentato al Consiglio l'atto delegato in oggetto (doc. 9093/25) secondo la procedura di cui all'articolo 290 TFUE e conformemente all'articolo 122 del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021. Poiché la Commissione ha notificato l'atto delegato il 21 maggio 2025, il Consiglio può sollevare obiezioni in merito fino al 21 luglio 2025.
2. L'atto delegato concede agli Stati membri più tempo per pianificare eventuali trasferimenti di dotazioni finanziarie tra i pagamenti diretti e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e tra i pagamenti diretti e altri settori, dato che posticipa il termine per tali trasferimenti dal 31 maggio al 31 agosto. Affinché tali modifiche siano effettive, l'atto delegato deve entrare in vigore entro il 31 maggio 2025.

3. Il 19 maggio 2025 il comitato speciale Agricoltura (CSA) ha preso atto del fatto che l'atto delegato era ancora in preparazione e ha convenuto di avviare una consultazione informale il 21 maggio 2025 per verificare se le delegazioni ritengono che non vi siano motivi perché il Consiglio sollevi obiezioni all'atto delegato.
4. In seguito al risultato della consultazione informale, il Consiglio dovrebbe decidere:
 - (a) di procedere senza esame preliminare, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento interno del Consiglio; e
 - (b) di confermare che non intende sollevare obiezioni all'atto delegato e che la Commissione e il Parlamento europeo ne saranno informati.

Ciò implica che, salvo obiezioni del Parlamento europeo, l'atto delegato è pubblicato ed entra in vigore a norma dell'articolo 152, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2115.
